

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

M. ) MI

Il Presidente

M/ M

Sentenza n. 88/2022

Depositato il 24/05/2022

Il Segretario

L/ M (C/ I



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA Sezione 01, riunita in  
udienza il 28/04/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione  
collegiale:

M. MA Presidente

M/ M. ), Relatore

V /E. Giudice

in data 28/04/2022 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

- sul ricorso n. 32/2021 depositato il 18/03/2021

proposto da

Difeso da

A/ A vi i g

ed elettivamente domiciliato presso

@milano.pecavvocati.it

contro

Mef-Segr.-Comm. Trib. Provinciale Di Novara

elettivamente domiciliato presso [commtribprovno@pce.finanze.it](mailto:commtribprovno@pce.finanze.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 466 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2018

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugnava l'atto di irrogazione sanzioni n. 466/2018 a mezzo del quale l'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Novara le contestava il mancato versamento dell'integrazione del C.U.T. dovuto per un ricorso presentato avverso l'intimazione di pagamento n. 0732017900273474000 e delle sottostanti 12 cartelle recanti obbligazioni di carattere tributario.

Mentre l'Ufficio, nel costituirsi tempestivamente, sosteneva che il contributo unificato andava calcolato sull'importo dell'ingiunzione di pagamento e di ogni singola cartella presupposta (e ciò perché la normativa novellata precisa che il contributo unificato va corrisposto per ogni atto impugnato), la contribuente osservava che l'unico valore da prendere in considerazione allo scopo fosse quello complessivamente indicato nel provvedimento opposto in quanto quello soltanto era l'atto che si intendeva impugnare.

Con sentenza n. 92/2019, la CTP di Novara accoglieva il ricorso dando - erroneamente - atto che l'Ufficio del Ministero resistente non si era costituito nei termini di legge.

Appellava l'Ufficio soccombente deducendo, in via preliminare ed assorbente, la nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado e ciò per non avere i primi giudici tenuto conto delle controdeduzioni e conclusioni da esso stesso tempestivamente depositate nel fascicolo di causa.

Resisteva parte privata chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 461/2020, la CTR del Piemonte dichiarava la nullità della decisione appellata accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio e, per l'effetto, ordinava la rimessione della causa al giudice di primo grado.

Entrambe le parti depositavano note difensive alla segreteria di questo giudice.

All'udienza del 28 aprile 2022, la Commissione, a seguito di discussione in camera di consiglio con modalità "da remoto", tratteneva la causa a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa, rimessa a questa Commissione ex art. 59, lettera b), D.Lgs. 546/92, per irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, va scrutinata, per garantire il giusto confronto, rapportando le obiezioni dell'Ufficio ai motivi di ricorso.

E così, seguendo per titoli l'*excursus* difensivo capitolato dalle parti stesse, si osserva quanto segue.

1. "Sul calcolo del valore della lite": le considerazioni dell'ente accertatore paiono alquanto contraddittorie - e, in quanto tali, non convincenti - laddove, dopo aver reclamato l'applicabilità dell'art. 14, comma 3 bis del T.U.S.G. (che prevede come il valore della lite, nei processi tributari, debba risultare "da apposita dichiarazione resa dalla parte"), di fatto, poi, ne

esclude la rilevanza asserendo che *“è indubbio che il contributo unificato tributario, nel caso di ricorso contro più atti, va determinato sul valore della lite risultante da ogni atto impugnato”*.

2. “Sul calcolo del valore della lite, in riferimento all’atto impugnato”: l’Ufficio individua nelle conclusioni rassegnate da parte privata l’intenzione di impugnare non solo l’intimazione di pagamento ma anche *“le prodromiche cartelle di pagamento”* il cui valore, per effetto di tale menzione, dovrebbe essere analiticamente considerato per la determinazione del C.U.T. effettivamente dovuto; il rilievo non è condivisibile in quanto è ovvio che, nel caso di specie, le sottostanti cartelle sono atti presupposti, ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

3. “Il calcolo del contributo unificato si determina sulla dichiarazione del contribuente”: parte pubblica afferma che *“La dichiarazione del valore della lite fatta dal contribuente non ha alcuna rilevanza ai fini del calcolo del contributo unificato tributario”*, con ciò disconoscendo, ancora una volta (vd. *sub 1.*), il precetto normativo; alla genericità dell’assunto, la Commissione predilige la certezza letterale del citato art. 14, comma 3 bis del T.U.G.S.

4. “Ancora sul valore da considerare per il calcolo del contributo unificato”: l’ente impositore insiste nel sostenere che *“nel caso di ricorso cumulativo oggettivo, il contributo è calcolato su ogni atto impugnato e non sulla somma degli stessi”*; la Commissione, a tale proposito, nutre non poche perplessità su come inquadrare il ricorso proposto dalla contribuente e ciò in quanto, se, come è noto, il ricorso cumulativo è lo strumento processuale che permette di impugnare, con un unico ricorso, distinti provvedimenti tra cui sussista una connessione, nel caso di specie le cartelle di pagamento non sono semplicemente “connesse” con l’intimazione di pagamento, ma in questa risultano assorbite in un inscindibile “unicum”.

Quanto precede induce questa Commissione ad aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che, ancora di recente (CTR Lombardia n. 650/2020), ha affermato *"l'importo del tributo che determina il valore della lite, in base all'art. 12, II alinea, D. Lvo. n. 546/1992, va desunto dall'atto impositivo investito dal ricorso in questione, il quale, nel caso di specie, risulta inteso a conseguire l'annullamento del solo atto di intimazione gravato"* e, conseguentemente, ad esso *"va parametrato il contributo unificato, senza che le cartelle possano assumere alcuna rilevanza e, soprattutto, senza che queste, permanendo estranee al petitum, possano essere autonomamente assoggettate al contributo"*, e pertanto, accoglie il ricorso.

Per la particolarità della questione trattata si deroga al principio della soccombenza e si compensano tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate:

Novara, li 28 aprile 2022

- Il Relatore -

Dott. M. M.

- Il Presidente -

Dott.ssa M. Mi